

## ESPRIME PARERE,

con l'astensione dell'avv. D'Alessandro, che nelle società cooperative edilizie di abitazione l'assegnazione in proprietà degli alloggi con rogito notarile non può essere condizionata al contestuale recesso dalla qualifica di socio.

IL SEGRETARIO

Roselle Vittori

IL PRESIDENTE

Cristoforo



## *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

### LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATI nella seduta del 15 maggio 1996 i quesiti relativi all'applicazione delle norme relative alla figura del socio sovventore, in particolare:

1. i soci sovventori possono concorrere alla costituzione della società cooperativa insieme ai soci ordinari, considerato che l'ammissibilità dei soci sovventori stessi è condizionata dalla previsione statutaria di "Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale"?
2. i soci sovventori possono concorrere, al momento della costituzione della società cooperativa o durante la sua vita, alla formazione del numero minimo dei soci richiesto dalla legge?
3. in caso di numero di soci particolarmente elevato rispetto a quello dei soci ordinari, quali meccanismi possono essere statutariamente adottati per rispettare il limite di diritto al voto stabilito dalla legge per i soci sovventori stessi?
4. è concepibile il ricorso alla figura del socio sovventore come strumento per consentire l'ingresso in cooperativa di persone prive dei requisiti soggettivi previsti per essere socio cooperatore / sintomi di tale presunta patologia possono essere l'assoluta esiguità del conferimento richiesto al socio sovventore: il numero del tutto esiguo dei soci sovventori ammessi; l'inesistenza pratica di piani di utilizzo dei fondi per lo sviluppo)?
5. in presenza di comportamenti elusivi delle regole suddette, quali provvedimenti può adottare la Commissione provinciale in occasione della richiesta di iscrizione nel Registro da parte di tale cooperative?

UDITA la relazione esposta dal dr. Mauro Iengo

ESPRIME PARERE.

all'unanimità che:

il socio sovventore può essere un socio fondatore delle cooperative. Infatti, non emergono ostacoli alla possibilità che la cooperativa si costituisca in presenza di soci sovventori, sempreché lo statuto preveda il "Fondo per lo sviluppo" ed abbia adottato un regolamento che disciplini complessivamente la figura del socio sovventore. ./. .

La costituzione del fondo non determina il formarsi di patrimoni separati ed autonomamente iscrivibili nei bilanci delle cooperative, rappresentando il fondo stesso una parte distinta del capitale sociale di tali enti. Inoltre, i vincoli di scopo, citati nella denominazione dei fondi, sono in realtà talmente generici che la loro capacità di incidere sulla libertà di loro impiego pare del tutto inesistente, risolvendosi i medesimi in una semplice necessità di sviluppo dell'impresa cooperativa. Vincoli che pertanto non assumono mai un'efficacia reale circa la destinazione del fondo.

I numeri minimi legali relativi alla base sociale delle società cooperative devono essere assicurati dai soci cooperatori e i soci sovventori possono pertanto partecipare solo quando la base sociale minima sia stata garantita dai soci cooperatori.

Occorre ricordare il carattere strumentale e funzionale della presenza del socio sovventore rispetto alle finalità e agli obiettivi storici delle società cooperative e dei soci cooperatori. Per tale carattere i soci sovventori non potranno mai avere un ruolo sostitutivo di quello dei soci cooperatori.

L'attenzione deve necessariamente rivolgersi alle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 del D.L.C.P.S. 1577/47, dedicate rispettivamente al numero minimo dei soci delle cooperative e ai requisiti degli stessi. Il numero minimo dei soci di cooperative deve essere assicurato da soggetti che possiedano requisiti professionali coerenti con l'oggetto sociale delle cooperative di cui fanno parte. La legge 59/92 non ha determinato in alcun modo l'abrogazione totale o parziale di tali norme.

Qualora i criteri di attribuzione dei voti ai soci sovventori, stabiliti dallo statuto della cooperativa, ovvero eventi successivi all'attribuzione medesima, determinino il mancato rispetto del limite legale predetto, la cooperativa deve sollecitamente ristabilire la proporzione tra voti esprimibili dai soci cooperatori e voti dei soci sovventori. A tal fine e in relazione al verificarsi di determinate fattispecie, lo statuto della cooperativa può adottare diverse soluzioni, tra le quali la reintegrazione del numero dei soci cooperatori (qualora il limite sia superato a causa della riduzione della platea sociale ordinaria), la risoluzione del rapporto sociale con uno o più soci sovventori, la riduzione proporzionale dei voti di tutti i sovventori, anche attraverso una riduzione di ciascun voto al di sotto dell'unità (attuabile tecnicamente attraverso assemblee separate o votazioni separate), la previsione di vincoli statutari affinché l'alienante ceda un numero di azioni o quote che, nel rispetto del limite legale di 1/3, assicurino all'acquirente la possibilità di esercitare il voto "pieno".

./..

Le norme contenute nell'articolo 4 della legge 59/92 non pongono limiti minimi o massimi alla presenza dei soci sovventori, ne pongono limiti minimi o massimi alla loro partecipazione al capitale sociale della cooperativa.

Qualora si verificasse la fattispecie relativa al concorso dei soci sovventori al numero minimo legale delle cooperative - sia in sede di costituzione della cooperativa, sia durante la sua vita - in occasione della iscrizione nel Registro prefettizio, la Commissione dovrebbe quantomeno prospettare la questione al Ministero del Lavoro il quale, sentita la Commissione Centrale per le cooperative, adotterà gli opportuni provvedimenti in merito, non esclusa l'ispezione straordinaria. Ciò al fine di consentire agli organi di controllo la valutazione delle ragioni della nascita della cooperativa e a quest'ultima di reintegrare eventualmente il numero minimo con l'ammissione di nuovi soci cooperatori. Ovviamente, la cooperativa medesima deve essere cancellata dal Registro prefettizio, qualora non proceda entro il termine di un anno, stabilito dall'articolo 22 del D.L.C.P.S. 1577/47, alla reintegrazione del numero minimo.

IL SEGRETARIO

Piosella Vittori

IL PRESIDENTE

C. Altan



# *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

## LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 15.5.1996 il quesito con cui la cooperativa "CASCINA RESTOCCO - Società Cooperativa Edilizia in liquidazione di Milano - facendo presente che lo statuto sociale prevede, in caso di scioglimento della Società, che l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, debba essere devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, chiede in che modo debba essere destinato il residuo del fondo di riserva a fini mutualistici tenendo conto della circostanza che la stessa non aderisce ad alcuna Associazione:

VISTA la relazione della dr.ssa PAGLIARO:

TENUTO CONTO di quanto già discusso dalla Commissione Centrale nelle sedute del 14 luglio e del 24 settembre 1993. In quelle circostanze si considerò fra l'altro quanto segue:

1. il valore testuale dell'art. 11 commi 4 e 5, che disciplinano la destinazione del 3% e la destinazione dei residui per le Cooperative aderenti ad Associazioni provviste di Fondo regolarmente costituito, è in contrapposizione al valore testuale dell'art. 11, commi 6 e 7, riguardanti le altre cooperative che prevedono solo la destinazione del 3%:

2. il valore testuale dell'art. 20, comma 1, lett. b) richiama esclusivamente l'art. 11, comma 6, riguardante appunto il 3%:

3. la filosofia che ispira la finalizzazione delle risorse da destinare ai Fondi mutualistici è strettamente correlata all'oggetto sociale delle Società di gestione dei Fondi - e quindi ai loro obiettivi - testualmente previsto dall'art. 11, comma 2: tale finalizzazione è appunto la promozione ed il finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della Cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno:

4. nella considerazione di cui al precedente punto 3), si spiega anche il testo di cui al comma 8 dell'art. 11 ed ancor più il richiamo che ai Fondi mutualistici viene fatto in relazione ai compiti e alle attività del "Fondo per l'occupazione" all'art. 1, comma 6, del D.L. 20.5.93, n. 143 (interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):

5. la destinazione operata dall'art. 20, comma 1 lett. b), delle risorse corrispondenti al 3% per le cooperative non associate alle Centrali o assimilate (al di là di ogni valutazione sulla soluzione tecnica), concomitante alla soppressione della gestione fuori bilancio del Fondo relativo ai contributi del Ministero del Lavoro per le spese relative alle ispezioni ordinarie, non può spiegarsi altro che col fatto che tra i compiti previsti dall'art. 8 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 è esplicitamente prevista la erogazione di risorse "a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le Associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute" e quindi con finalizzazione promozionale e di sviluppo:

6. in questo quadro le risorse residuali degli enti liquidati non associati alle Centrali o assimilabili, non specificatamente destinabili cioè ai Fondi di promozione che ne garantiscano una finalizzazione mutualistica, non possono che seguire la disciplina devolutiva di cui all'art. 26, lett. c) del D.L.C.P.S. n. 1577/47, che consente, sia pure con percorso alternativo, la stessa finalizzazione:

RITENUTO che tutte le argomentazioni in quelle sedute riportate e discusse valgano anche per il caso rappresentato dalla cooperativa CASCINA RESTOCCO:

ESPRIME PARERE,

con voto unanime, che, qualora non si possa fare riferimento a decisione autonomamente adottata dall'Assemblea circa il Fondo cui destinare il residuo di liquidazione, debba essere confermato il parere espresso da questa Commissione nella seduta del 24 settembre 1993.

IL SEGRETARIO

Rosella Vittori

IL PRESIDENTE

Chel Hair



# *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

**ESAMINATO** nella seduta del 15.5.1996 il quesito relativo alla società cooperativa "BRUNO BUOZZI", con sede in Torino;

**VISTA** la relazione dell'avv. Belli;

**PRESO ATTO** che nello statuto sociale sussiste una contraddizione tra quanto previsto dall'art. 47, comma 1, e quanto previsto dall'art. 48, comma 2, con cui la cooperativa ha introdotto gli adeguamenti ex legge 59/92.

Infatti, l'art. 47 prevede:

1) al primo comma che "in caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto a scopi di pubblica utilità";

2) al secondo comma che "considerato che trattasi di cooperativa a proprietà indivisa che assegna le proprietà immobiliari in godimento, operando senza fini di speculazione, in caso di scioglimento e di liquidazione gli edifici già costruiti o in corso di costruzione saranno ceduti, senza alcun corrispettivo, all'IACP territorialmente competente e, in subordine, al comune sul cui terreno sorgono le costruzioni, e infine, se la legislazione vigente dovesse permetterlo, ai soci assegnatari".

Mentre l'art. 48, comma 2, prevede che "in caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/92";

**RITENUTO** che non vi è, invece, nessuna contraddizione tra l'art. 48 II comma e l'art. 47 II comma in quanto ciò che deve essere devoluto allo IACP è solo la costruzione (gli alloggi) e non l'intero patrimonio sociale costituito anche dalle riserve e dal capitale versato.

Infatti l'art. 72 comma II della legge n. 865 del 22.10.1971 dispone che lo statuto della cooperativa, al fine di fruire dei benefici fiscali e dei finanziamenti agevolati, deve prevedere il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa:

**ESPRIME PARERE,**

con voto unanime, che sia necessario sopprimere la norma statutaria ante legge 59/92, ossia il suddetto art. 47, 1° comma.  
In caso di liquidazione o di scioglimento, pur permanendo l'obbligo di trasferimento della proprietà degli alloggi allo IACP in base al citato art. 72 della legge 865/1971, la parte restante del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 11 - comma 6 - della legge 59/92, va devoluto ai fondi mutualistici.

IL SEGRETARIO

Rosella Vittori

IL PRESIDENTE

C. L. H. H. H.



## *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

**ESAMINATO** nella seduta del 10.7.1996 la richiesta di parere da parte della Divisione IV in ordine al provvedimento da adottare nei confronti della Società cooperativa "DELLA RIBEBBA" con sede in Cravagliana (VC);

**TENUTO CONTO** che a seguito di revisione ordinaria per il biennio 93/94 l'ispettore incaricato ha evidenziato il ricorso dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

**TENUTO CONTO** che dalla stessa ispezione risultano altresì ricorrere i presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento di ufficio ex art. 2544 del c.c. con nomina del commissario liquidatore;

**UDITA** la relazione dell'avv. Clio Bittoni:

**RILEVATO** che nella seduta del 23 gennaio 1992 questa Commissione ebbe ad esprimere una serie di pareri relativi allo scioglimento d'Ufficio, tra i quali anche un parere relativo alla contestualità dei presupposti per il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e scioglimento d'ufficio; che in quella occasione si espresse parere circa le priorità del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

**RITENUTO** che tale parere debba essere confermato, in quanto trattasi di provvedimenti che hanno natura sostanzialmente diversa, essendo diversi i presupposti dell'uno e dell'altro provvedimento. Infatti lo scioglimento d'ufficio è un provvedimento facoltativo da parte della autorità governativa in presenza di una valutazione discrezionale (impossibilità della cooperativa di raggiungere gli scopi sociali) o di circostanze obiettive (mancato deposito del bilancio o mancato compimento di atti di gestione per due anni). In ogni caso lo scioglimento d'ufficio implica la presenza di attività comunque sufficienti a far fronte alle obbligazioni sociali, con nomina in tal caso di commissario liquidatore oppure la mancanza di attività e passività. Nel caso di specie al contrario è stata accertata l'incapacità della cooperativa a far fronte alle obbligazioni sociali e pertanto sia nell'interesse dei terzi creditori, che potrebbero avviare la procedura fallimentare anche durante lo scioglimento d'ufficio, sia nell'interesse dei rapporti patrimoniali tra soci e cooperativa, deve essere adottato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Ciò premesso la Commissione

**ESPRIME PARERE,**

con voto unanime, che concorrendo i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2540 e 2544 del codice civile, debba essere adottato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

IL SEGRETARIO

Rosselle Vittori

IL PRESIDENTE

Chiofani

## LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 10.7.1996 la richiesta di parere in merito alla approvazione delle modifiche statutarie introdotte dal Consorzio Nazionale per le Cooperative di Produzione e Lavoro "LAVORO PATRIA E FAMIGLIA", con sede in Caserta, concernente la proroga della durata ed il trasferimento della sede sociale (art. 1 dello statuto):

UDITA la relazione del dr. Tiberio;

TENUTO CONTO che il Ministero dei Lavori Pubblici ha già espresso il proprio parere favorevole a dette modifiche, ai sensi dell'art. 3 della legge 25.6.1909, n. 422, con nota n. 274 del 24.4.1996:

all'unanimità

## ESPRIME PARERE

favorevole all'approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio "LAVORO PATRIA e FAMIGLIA" con sede in Caserta, apportate con assemblea straordinaria dell'11.1.1995.

IL SEGRETARIO

*Rossella Izzo*

IL PRESIDENTE

*Clivio Stani*



# *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

## LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 3 ottobre 1996 la richiesta di parere avanzata dalla Direzione Generale della Cooperazione in merito alla determinazione - per il biennio 1997/1998 - del contributo dovuto dagli enti cooperativi per il servizio delle ispezioni ordinarie, in base all'art. 15 della L. 17.2.1971, n. 127, ed all'art. 15, 4° comma, della L. 31.1.1992, n. 59, secondo lo schema di decreto predisposto al riguardo:

UDITA la relazione del Dott. TIBERIO:

ESAMINATA l'opportunità di prevedere quattro fasce contributive nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il D.M. 8 ottobre 1973 ad eccezione, per quanto concerne la riscossione, delle modalità di versamento dei contributi di pertinenza del Ministero che verranno versati presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 (cento) o un capitale versato non superiore a € 500.000 (cinquecentomila) o un fatturato non superiore a € 1.000.000.000 (unmiliardo);

€ 400.000 (quattrocentomila);

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 (cento) e non superiore a 1.000 (mille) o un capitale versato superiore a € 500.000 (cinquecentomila) e non superiore a € 2.000.000 (duemilioni) o un fatturato superiore a € 1.000.000.000 (unmiliardo) e non superiore a € 4.000.000.000 (quattromiliardi);

€ 1.000.000 (unmilione);

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 (mille) o un capitale versato superiore a € 2.000.000 (duemilioni) o un fatturato superiore a € 4.000.000.000 (quattromiliardi) e non superiore a € 30.000.000.000 (trentamiliardi):

€ 2.000.000 (duemilioni);

d) enti cooperativi con un fatturato superiore a € 30.000.000.000 (trentamiliardi):

€ 3.300.000 (tremilionitrecentomila);

ESAMINATA altresì l'opportunità di prevedere quanto segue:

1) aumentare del 50% i contributi così determinati per quegli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 (art. 15):

2) maggiorare del 10% i contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ivi comprese quelle delle regioni a statuto speciale;

3) per le società cooperative omologate dal Tribunale nel 1996 e nel corso del biennio 1997/1999 fissare il contributo nella misura minima, ossia in € 400.000 (quattrocentomila), fatte salve le maggiorazioni di cui ai punti 1) e 2);

4) considerare quale fatturato, ai fini della determinazione del contributo dovuto dagli enti cooperativi edilizi, il totale del costo del terreno e dei costi di costruzione evidenziati nello stato patrimoniale ovvero negli atti presi in esame al fine della determinazione del contributo stesso.

Ai sensi della circolare n. 59/1953, nei casi in cui l'ente dovesse rientrare in categorie diverse per quanto riguarda i parametri considerati, viene applicato il contributo relativo alla categoria per la quale esso è determinato nella misura più elevata. Lo stesso contributo dovrà essere calcolato sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli

atti e successivamente, se necessario, rideterminato sulla base di quelli relativi al 31.12.1996:

In caso di omesso o ritardato pagamento si procederà alla riscossione coatta tramite ruoli, senza ulteriore diffida ad adempire, e verranno applicate le penalità previste dall'art. 15. comma 5. della legge 31.1.1992, n. 59;

VISTE le proposte avanzate dalla Confederazione Cooperative Italiane:

- di applicare una maggiorazione anche alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 pari al 20% del contributo;
- di rideterminare la prima fascia nella somma di € 385.000, con un aumento del 10% rispetto al biennio precedente, cioè con la stessa percentuale di aumento previsto per le altre fasce;
- di far scattare l'obbligo del versamento del supplemento del 50% del contributo dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi solo dal concreto avvio del programma edilizio;

VISTE altresì le proposte avanzate dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue:

- di apportare per il biennio 1997/98 un generale adeguamento dei contributi al tasso di inflazione programmato per lo stesso periodo;
- di aumentare del 20% il contributo dovuto dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/91;
- di limitare l'applicazione dell'aumento del contributo del 50% dovuto dalle cooperative edilizie iscritte all'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi solo alle cooperative che hanno in essere programmi di costruzione;

VISTE inoltre le considerazioni dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, la quale ritiene che:

- occorra ritornare all'applicazione del testo, ben più razionale, della legge (art. 8 D.L.C.P.S. n. 1577/1947) che prevede il concorso dei parametri per la collocazione delle cooperative nelle classi di contribuzione e non già il criterio della considerazione disgiunta degli stessi e ancor più della collocazione in base al parametro corrispondente alla classe più alta;
- occorra procedere al riesame di tutta la materia e intervenire comunque subito sulla situazione delle cooperative di nuova costituzione, delle cooperative per diverse ragioni inattive e di quelle assoggettate a revisione annuale;

VISTE inoltre le proposte dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane che sostanzialmente coincidono con quelle del Ministero del Lavoro e P.S.. della Confcooperative e della Lega delle Cooperative - pur sottolineando l'aggravio che per il biennio 1997/98 ne risulta per le società cooperative - e che concernono anche l'esigenza di costituire un cruppo di lavoro permanente che affronti ed analizzi l'istituto della revisione nel suo complesso con particolare riferimento alle finalità e alle modalità di espletamento dell'attività ispettiva e riveda, anche alla luce delle mutate condizioni legislative ed economiche, i parametri in vigore:

**ESPRIME PARERE**

favorevole alla determinazione dei contributi secondo i criteri indicati in premessa. con il voto contrario dell'Associazione Generale Cooperative Italiane per quanto concerne l'aumento dei contributi.

Auspica inoltre che in futuro si proceda ad una rideterminazione complessiva dei parametri su cui calcolare i contributi stessi ai sensi dell'art. 15 della legge 31.1.1992 n. 59

**IL SEGRETARIO**

Russell Vinton

## IL PRESIDENTE

Die Hauptpunkte



# *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

## LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

**ESAMINATO** nella seduta del 3 ottobre 1996 il quesito posto dall'Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi e Turismo, con il quale viene chiesto il parere della Commissione Centrale circa la possibilità per le cooperative di realizzare nell'ambito della loro attività utile d'impresa;

**UDITA** la relazione del dott. Mauro Iengo;

**ESAMINATA** la contestazione operata dalla Corte dei Conti. Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia, secondo la quale le cooperative non potrebbero realizzare utile d'impresa, ritenendo lo stesso "indebito dall'Ordinamento";

**VISTA** la legislazione che - sotto il profilo civilistico e tributario - prevede espressamente (art. 2536 c.c.; art. 26 del D.L.C.P.S. 1577/47; art. 12 legge 904/77; art. 17 legge 72/83; artt. 2516 e 2518 c.c.) la possibilità che le cooperative realizzino utili d'impresa, disciplinando altresì la destinazione degli utili stessi in coerenza con gli scopi statutari;

**CONSIDERATO** che la dottrina si è espressa sull'argomento in esame in modo uniforme, ribadendo la possibilità che le cooperative realizzino utili d'impresa;

**CONSIDERATI** infine la copiosa giurisprudenza - di legittimità e di merito - nonché l'orientamento della Corte Costituzionale, ribadito recentemente con sentenza n. 115 del 24/26 marzo 1993, la quale esaminando gli articoli 8 e 11 della legge 59/92, ha ritenuto che tali disposizioni "contengono i modi e le forme di concreta espressione della solidarietà mutualistica nella destinazione degli utili":

### ESPRIME PARERE CHE,

le cooperative che realizzano utili d'impresa operano legittimamente essendo tale circostanza prevista e disciplinata dalla vigente normativa.

IL SEGRETARIO

*Rossella V. Hori*

IL PRESIDENTE

*Giulio Hori*